

RAPPORTO

della Commissione della legislazione
sul rapporto 22 giugno 1994 del Consiglio di Stato concernente
l'iniziativa parlamentare 18 aprile 1994 presentata nella forma
elaborata dall'on. Giovanni Maria Staffieri e confirmatari per
la revisione dell'art. 73 LOC del 10 marzo 1987 concernente la
possibilità di costituzione di gruppi misti in seno ai consigli
comunali

del 30 settembre 1994

In data 8 febbraio 1994 il Gran Consiglio, votando la riveduta legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sanciva, accettando una relativa proposta di emendamento agli art. 12 cpv. 3 e 4, la possibilità di costituzione di gruppi misti per parlamentari eletti su liste non costituenti gruppi. La proposta accettata era stata formulata, nel corso del dibattito parlamentare, da parte delle deputazioni UDC e Verdi ed i due nuovi capoversi del citato vigente articolo 12 sono del seguente tenore:

"cpv. 3 I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono costituire gruppi misti.

cpv. 4 La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla Segreteria del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva".

Lo scorso 18 aprile l'on. Giovanni Maria Staffieri e confirmatari, riferendosi a queste nuove normative, presentavano un'iniziativa parlamentare proponente di riprenderle per analogia nella nuova Legge Organica Comunale (LOC) con la modifica in concreto del vigente art. 73 (rappresentanza proporzionale). Il Consiglio di Stato, con rapporto del 22 giugno 1994, prendendo posizione sull'iniziativa Staffieri e confirmatari, ritiene pertinente la richiesta degli iniziattivisti rilevando che la possibilità concessa in sede di parlamento cantonale è da introdurre per analogia anche a livello di Consiglio Comunale. Per il Consiglio di Stato la modifica dell'art. 73 LOC come postulato dall'iniziativa parlamentare avrebbe "quale importante effetto di aprire l'ambito commissionale ad altre forze minoritarie, magari rappresentate da persone con notevoli conoscenze specifiche, favorendo nel contempo il dibattito politico e democratico in sede comunale". Il Governo propone pertanto di aderire al testo dell'iniziativa parlamentare in esame.

La Commissione della legislazione dal canto suo, esaminata la problematica sollevata dall'iniziativa, per le stesse ragioni espresse dal Governo la propone all'attenzione del Gran Consi-

glio con l'invito a voler accogliere la relativa modifica dell' art. 73 della LOC come al testo proposto dall'iniziativa parlamentare dell'on. Staffieri e confirmatari, allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Urbano Bizzozero, relatore

Alfier - Bernasconi Benito -

Bobbià - Brunoni - Fiori -

Lepori Colombo - Marzorini -

Merlini - Righinetti - Staffieri

Disegno di

Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 18 aprile 1994 presentata nella forma elaborata dall'on. Giovanni Maria Staffieri e confirmatari;
- visto il rapporto 22 giugno 1994 no. 4265 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 30 settembre 1994 no. 4265 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 é modificata come segue:

Art. 73

¹invariato.

²invariato.

3 (nuovo)

I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.

4 (nuovo)

La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.

⁵attuale cpv. 3.

⁶attuale cpv. 4.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

